

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 75



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

56° anno
19 marzo 2013

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 241/2013 della Commissione, del 14 marzo 2013, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clorantraniliprololo, fludioxonil e proesadione in o su determinati prodotti ⁽¹⁾** 1

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 242/2013 della Commissione, del 18 marzo 2013, recante centottantanovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda** 25

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 243/2013 della Commissione, del 18 marzo 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 27

DECISIONI

- ★ **Decisione 2013/133/PESC del Consiglio, del 18 marzo 2013, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel** 29

- ★ **Decisione 2013/134/PESC del Consiglio, del 18 marzo 2013, che modifica la decisione 2011/173/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bosnia-Erzegovina** 33

Prezzo: 3 EUR

(segue)

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

2013/135/UE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 15 marzo 2013, che modifica le decisioni 2007/506/CE e 2007/742/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l'assegnazione a taluni prodotti del marchio comunitario di qualità ecologica dell'Unione europea [notificata con il numero C(2013) 1411] ⁽¹⁾.....** 34

2013/136/UE:


- ★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 15 marzo 2013, che chiude l'inchiesta aperta con la decisione di esecuzione 2012/161/UE sull'effettiva applicazione in Bolivia della Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti [notificata con il numero C(2013) 1422].....** 35

2013/137/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 15 marzo 2013, che autorizza l'uso dei bovini a rischio fino al termine della loro vita produttiva in Spagna a seguito della conferma ufficiale della presenza di BSE [notificata con il numero C(2013) 1473].....** 37

Rettifiche

- ★ **Rettifica della decisione di esecuzione 2012/414/UE della Commissione, del 17 luglio 2012, che modifica gli allegati da I a IV della decisione 2006/168/CE per quanto riguarda alcune disposizioni per la certificazione veterinaria relative alle importazioni di embrioni di bovini nell'Unione (GU L 194 del 21.7.2012)** 38



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 241/2013 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2013

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clorantraniliprololo, fludioxonil e proesadione in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Per il proesadione sono stati fissati livelli massimi di residui (LMR) nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. I livelli massimi di residui (LMR) per il clorantraniliprololo e per il fludioxonil sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) No 396/2005.
- (2) Nel quadro di una procedura di autorizzazione dell'impiego di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva clorantraniliprololo su carote, pastinaca, prezzemolo a grossa radice e sedano rapa è stata presentata una domanda di modifica degli attuali LMR a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) No 396/2005.
- (3) Riguardo al fludioxonil, è stata presentata una domanda per sedano, foglie di sedano e ravanelli.
- (4) Conformemente all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005, è stata presentata una domanda per l'impiego del proesadione sulle arachidi. Secondo il richiedente negli Stati Uniti l'impiego autorizzato del proesadione sulle arachidi determina residui che eccedono i livelli ammessi nel regolamento (CE) n. 396/2005 e pertanto occorre fissare LMR più elevati per evitare ostacoli commerciali all'importazione.

(5) Conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) No 396/2005, queste domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.

(6) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), di seguito denominata "l'Autorità", ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, in particolare i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali ed ha emesso pareri motivati sui LMR proposti ⁽²⁾. Essa ha trasmesso tali pareri alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi disponibili al pubblico.

(7) Nel suo parere motivato relativo all'impiego del fludioxonil sui ravanelli l'Autorità ha concluso che i test sui residui presentati non erano stati eseguiti nel rispetto delle corrette prassi agricole.

(8) Per quanto riguarda tutte le altre domande, l'Autorità ha concluso che tutte le prescrizioni relative ai dati erano soddisfatte e che le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori, sulla base di una valutazione dell'esposizione dei consumatori effettuata per 27 gruppi specifici di consumatori europei. L'Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l'esposizione lungo tutto l'arco della vita a

⁽¹⁾ GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ Le relazioni scientifiche dell'EFSA sono disponibili online: <http://www.efsa.europa.eu>:

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for chlorantraniliprole in carrots, parsnips, parsley root and celeriac (Parere motivato sulla modifica degli LMR esistenti per il clorantraniliprololo in carote, pastinaca, prezzemolo a grossa radice e sedano rapa). The EFSA Journal 2012; 10(11):2988 [24 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2988.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for fludioxonil in celery, celery leaves and radishes (Parere motivato sulla modifica degli LMR esistenti per il fludioxonil in sedano, foglie di sedano e ravanelli). The EFSA Journal 2012; 10(12):3014 [26 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.3014.

Reasoned opinion on the setting of a new MRL for prohexadione in peanuts (Parere motivato sulla fissazione di nuovi LMR per il proesadione nelle arachidi). The EFSA Journal 2012; 10(11):2957 [26 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2957.

queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l'esposizione a breve termine dovuta a un consumo eccessivo dei prodotti in questione lasciano presumere un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile (DGA) o della dose acuta di riferimento (DAR).

- (9) Sulla base dei pareri motivati dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti per la materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (10) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (11) Per quanto riguarda il clorantraniliprololo nelle carote, per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, è opportuno che il presente regolamento stabilisca disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti in conformità delle norme prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni confermano un livello elevato di protezione dei consumatori.
- (12) Per quanto riguarda il clorantraniliprololo nelle carote, con il regolamento (CE) n. 460/2011 della Commissione ⁽¹⁾ era stato inserito nel regolamento (CE) n. 396/2005 un LMR provvisorio applicabile fino al 31 dicembre 2012. Affinché gli Stati membri e gli operatori non siano obbligati ad adeguarsi a nuovi LMR due volte in pochi mesi, è opportuno fissare gli LMR per il clorantraniliprololo nelle carote con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013.

- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per quanto riguarda il clorantraniliprololo nelle carote con il numero di codice 0213020, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione precedente alla modifica apportata dal presente regolamento, continua ad essere applicabile ai prodotti ottenuti in osservanza delle norme prima del 1° gennaio 2013

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica tuttavia a partire dal 1° gennaio 2013 per quanto riguarda gli LMR per il clorantraniliprololo nelle carote recanti il numero di codice 0213020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2013

Per la Commissione
Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 124 del 13.5.2011, pag. 23.

ALLEGATO

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

1) nell'allegato II la colonna relativa al proesadione è sostituita dalla seguente:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (*)	Proesadione (proesadione e relativi sali espressi in proesadione)
(1)	(2)	(3)
0100000	1. FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO	0,05 (*)
0110000	(i) Agrumi	
0110010	Pompelmi (Shaddocks, pomeli, sweeties, tangelo (esclusa la mineola), ugli e altri ibridi)	
0110020	Arance (Bergamotto, arance amare, chinotto e altri ibridi)	
0110030	Limoni (Limone)	
0110040	Limette	
0110050	Mandarini (Clementine, tangerini, mineola e altri ibridi)	
0110990	Altri	
0120000	(ii) Frutta a guscio (con o senza guscio)	
0120010	Mandorle	
0120020	Noci del Brasile	
0120030	Noci di anacardi	
0120040	Castagne e marroni	
0120050	Noci di cocco	
0120060	Nocciole (Nocciola di Dalmazia)	
0120070	Noci del Queensland	
0120080	Noci di pecàn	
0120090	Pinoli	
0120100	Pistacchi	
0120110	Noci comuni	
0120990	Altri	
0130000	(iii) Pomacee	
0130010	Mele (Mela selvatica)	
0130020	Pere (Nashi)	
0130030	Cotogne	
0130040	Nespole	(**)
0130050	Nespole del Giappone	(**)

(1)	(2)	(3)
0130990	Altro	
0140000	(iv) Drupacee	
0140010	Albicocche	
0140020	Ciliege (Ciliegie dolci, amarene)	
0140030	Pesche (Nettarine e ibridi simili)	
0140040	Prugne (Mirabelle, Regina Claudia, mirabolano, prugne)	
0140990	Altri	
0150000	(v) Bacche e piccola frutta	
0151000	(a) <i>Uve da tavola e da vino</i>	
0151010	Uve da tavola	
0151020	Uve da vino	
0152000	(b) <i>Fragole</i>	
0153000	(c) <i>Frutti di piante arbustive</i>	
0153010	More di rovo	
0153020	More selvatiche (More-lamponi (Loganberry e Boysenberry), camemoro)	
0153030	Lamponi (Uva giapponese, lampone artico (Rubus arcticus), ibrido di lampone artico (Rubus arcticus x idaeus))	
0153990	Altri	
0154000	(d) <i>Altra piccola frutta e bacche</i>	
0154010	Mirtilli (Mirtilli neri)	
0154020	Mirtilli giganti americani (Mirtilli rossi)	
0154030	Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)	
0154040	Uva spina (Compresi ibridi ottenuti con altre specie di ribes)	
0154050	Rose canine (cinorrodonti)	(**)
0154060	More di gelso (Bacche di corbezzolo)	(**)
0154070	Azzeruolo (Baby kiwi (Actinidia arguta))	(**)
0154080	Bacche di sambuco (Bacche di sambuco nero (aronia), sorbo selvatico, spincervino, biancospino, sorbe e altre bacche di arbusti)	(**)
0154990	Altri	
0160000	(vi) Frutta varia	
0161000	(a) <i>Buccia commestibile</i>	
0161010	Datteri	
0161020	Fichi	
0161030	Olive da tavola	
0161040	Kumquat (Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))	
0161050	Carambole (Bilimbi)	(**)
0161060	Cachi	(**)
0161070	Jambolan (susina di Giava) (Java apple (pomo d'acqua), pomo di Malaya, melarosa, ciliegia del Brasile, ciliegia del Suriname (grumichama Eugenia uniflora))	(**)

(1)	(2)	(3)
0161990	Altri	
0162000	(b) <i>Frutti piccoli con buccia non commestibile</i>	
0162010	Kiwi	
0162020	Litci (Pulasan, rambutan, mangostano)	
0162030	Passiflore	
0162040	Fichi d'India (fichi di cactus)	(**)
0162050	Cainito	(**)
0162060	Cachi di Virginia (Zapote nero, zapote bianco, zapote verde, canistel (zapote giallo) e mammey zapote (lucuma mammosa))	(**)
0162990	Altri	
0163000	(c) <i>Frutti grandi con buccia non commestibile</i>	
0163010	Avocadi	
0163020	Banane (Banana nana, banana da cuocere, apple banana)	
0163030	Manghi	
0163040	Papaie	
0163050	Melagrane	
0163060	Cherimolia (Annona, mela cannella, (sweetsop) ilama e altre annonacee di media grandezza)	(**)
0163070	Guava (Frutto del dragone/pitahaya/ pitaya (Hylocereus undatus))	(**)
0163080	Ananas	
0163090	Frutti dell'albero del pane (Jack)	(**)
0163100	Durian	(**)
0163110	Annona (guanabana)	(**)
0163990	Altri	
0200000	2. ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI	0,05 (*)
0210000	(i) Ortaggi a radice e tubero	
0211000	(a) <i>Patate</i>	
0212000	(b) <i>Ortaggi a radice e tubero tropicali</i>	
0212010	Manioca (Dasheen, taro, tannia)	
0212020	Patate dolci	
0212030	Ignami (Tuberi di igname, jicama del Messico)	
0212040	Maranta	(**)
0212990	Altri	
0213000	(c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la barbabietola da zucchero</i>	
0213010	Bietole rosse	
0213020	Carote	
0213030	Sedani-rapa	
0213040	Rafano (Radice di angelica, radice di levistico, radice di genziana)	
0213050	Topinambur	

(1)	(2)	(3)
0213060	Pastinaca	
0213070	Prezzemolo a grossa radice	
0213080	Ravanelli (Ramolaccio nero, ravanello giapponese, ravanelli e varietà simili, zigolo dolce (Cyperus esculentus))	
0213090	Salsefrica (Scorzoneria, barba gentile (scorzoneria hispanica))	
0213100	Rutabaga	
0213110	Rape	
0213990	Altri	
0220000	(ii) Ortaggi a bulbo	
0220010	Agli	
0220020	Cipolle (Cipolle argentate)	
0220030	Scalogni	
0220040	Cipolline (Cipolle invernali e varietà simili)	
0220990	Altri	
0230000	(iii) Ortaggi a frutto	
0231000	(a) Solanacee	
0231010	Pomodori (Pomodori ciliegia, tamarillo, alchechengi, bacche di Goji, wolfberry (Lycium barbarum e L. chinense))	
0231020	Peperoni (Peperoni piccanti)	
0231030	Melanzane (Pepini)	
0231040	Okra, gombo	
0231990	Altri	
0232000	(b) Cucurbitacee (con buccia commestibile)	
0232010	Cetrioli	
0232020	Cetriolini	
0232030	Zucchine (Zucchina dolce, zucchina da fiore (patisson))	
0232990	Altri	
0233000	(c) Cucurbitacee (con buccia non commestibile)	
0233010	Meloni (Kiwano)	
0233020	Zucche (Zucca invernale)	
0233030	Cocomeri	
0233990	Altri	
0234000	(d) Mais dolce	
0239000	(f) Altri ortaggi a frutto	
0240000	(iv) Cavoli	
0241000	(a) Cavoli a infiorescenza	
0241010	Cavoli broccoli (Broccoli calabresi, broccoli cinesi, cime di rapa (solo fiori))	
0241020	Cavolfiori	
0241990	Altri	

(1)	(2)	(3)
0242000	(b) <i>Cavoli a testa</i>	
0242010	Cavoletti di Bruxelles	
0242020	Cavoli cappucci (Cavolo cappuccio appuntito, cavoli rossi, cavoli verza, cavoli bianchi)	
0242990	Altri	
0243000	(c) <i>Cavoli a foglia</i>	
0243010	Cavoli cinesi (Senape cinese, pak choi, cavolo cinese a foglia liscia (tai goo choi), choi sum, cavolo cinese (pe-tsai))	
0243020	Cavoli ricci (Cavolo nero (a foglie increspate), cavolo verde portoghese, cavolo portoghese, cavolo riccio)	
0243990	Altri	
0244000	(d) <i>Cavoli rapa</i>	
0250000	(v) Ortaggi a foglia ed erbe fresche	
0251000	(a) <i>Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee</i>	
0251010	Dolcetta (Gallinella carenata)	
0251020	Lattughe (Lattuga cappuccia, lollo rosso (lattughina), lattuga iceberg, lattuga romana)	
0251030	Scarola (indivia a foglie larghe) (Cicoria selvatica, cicoria a foglia rossa, radicchio, indivia riccia, cicoria pan di zucchero)	
0251040	Crescione	
0251050	Barbarea	(**)
0251060	Rucola (Rucola selvatica)	
0251070	Senape nera	(**)
0251080	Foglie e germogli di Brassica spp (Mizuna, foglie di pisello e rapanello e altri prodotti baby leaf di brassica (prodotti raccolti fino allo stadio di ottava foglia vera))	
0251990	Altri	
0252000	(b) <i>Spinaci e simili (foglie)</i>	
0252010	Spinaci (Spinaci della Nuova Zelanda, foglie di amaranto)	
0252020	Portulaca (Claitonia (Lactuca indica), porcellana, romice acetosa, salicornia, agretti (Salsola soda))	(**)
0252030	Bietole da foglia e da costa (Foglie di bietole rosse)	
0252990	Altri	
0253000	(c) <i>Foglie di vite</i>	(**)
0254000	(d) <i>Crescione acquatico</i>	
0255000	(e) <i>Cicoria Witloof</i>	
0256000	(f) <i>Erbe fresche</i>	
0256010	Cerfoglio	
0256020	Erba cipollina	
0256030	Foglie di sedano (Foglie di finocchio, foglie di coriandolo, foglie di aneto, foglie di carvi, levistico, angelica, finocchiella, e altre foglie apiacee)	
0256040	Prezzemolo	
0256050	Salvia (Santoreggia montana, erba di S. Giuliano)	(**)

(1)	(2)	(3)
0256060	Rosmarino	(**)
0256070	Timo (Maggiorana, origano)	(**)
0256080	Basilico (Foglie di melissa, menta, menta peperita)	(**)
0256090	Foglie di alloro (lauro)	(**)
0256100	Dragoncello (Issopo)	(**)
0256990	Altri (Fiori commestibili)	
0260000	(vi) Legumi (freschi)	
0260010	Fagioli (con baccello) (Fagiolo verde (fagiolino, fagiolo senza filo), fagiolo di Spagna, fagiolo nano, fagiolo asparago)	
0260020	Fagioli (senza baccello) (Fave, flageolets, jack bean, fagiolo di Lima, fagiolo dall'occhio)	
0260030	Piselli (con baccello) (Pisello mangiatutto (pisello dolce))	
0260040	Piselli (senza baccello) (Piselli coltivati, piselli verdi, ceci)	
0260050	Lenticchie	
0260990	Altri	
0270000	(vii) Ortaggi a stelo (freschi)	
0270010	Asparagi	
0270020	Cardi	
0270030	Sedani	
0270040	Finocchi	
0270050	Carciofi	
0270060	Porri	
0270070	Rabarbaro	
0270080	Germogli di bambù	(**)
0270090	Cuori di palma	(**)
0270990	Altri	
0280000	(viii) Funghi	
0280010	Coltivati (Prataioli, orecchioni, shitake)	
0280020	Spontanei (Canterelle, tartufi, spugnole, porcini)	
0280990	Altri	
0290000	(ix) Alghe marine	(**)
0300000	3. LEGUMI DA GRANELLA	0,05 (*)
0300010	Fagioli (Fave, fagioli comuni, flageolets, jack bean (Canavalia ensiformis), fagioli di Lima, favini, cowpea (fagioli dall'occhio))	
0300020	Lenticchie	
0300030	Piselli (Ceci, piselli, cicerchia)	
0300040	Lupini	
0300990	Altri	
0400000	4. SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	
0401000	(i) Semi oleaginosi	

(1)	(2)	(3)
0401010	Semi di lino	0,1 (*)
0401020	Semi di arachide	0,9
0401030	Semi di papavero	0,1 (*)
0401040	Semi di sesamo	0,1 (*)
0401050	Semi di girasole	0,1 (*)
0401060	Semi di colza (Colza, ravizzone)	0,1 (*)
0401070	Semi di soia	0,1 (*)
0401080	Semi di senape	0,1 (*)
0401090	Semi di cotone	0,1 (*)
0401100	Semi di zucca (Altri semi di cucurbitacee)	0,1 (*)
0401110	Semi di cartamo	(**)
0401120	Semi di borragine	(**)
0401130	Semi di camelina	(**)
0401140	Semi di canapa	0,1 (*)
0401150	Semi di ricino	(**)
0401990	Altri	0,1 (*)
0402000	(ii) Frutti oleaginosi	
0402010	Olive da olio	0,05 (*)
0402020	Noci di palmisti (semi di palma)	(**)
0402030	Frutti di palma	(**)
0402040	Capoc	(**)
0402990	Altri	0,1 (*)
0500000	5. CEREALI	
0500010	Orzo	0,2
0500020	Grano saraceno (Amaranto, quinoa)	0,05 (*)
0500030	Mais	0,05 (*)
0500040	Miglio (Panico, tef)	0,05 (*)
0500050	Avena	0,05 (*)
0500060	Riso	0,05 (*)
0500070	Segale	0,1
0500080	Sorgo	0,05 (*)
0500090	Frumento (Spelta, triticale)	0,2
0500990	Altri	0,05 (*)
0600000	6. TE, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CACAO	0,1 (*)
0610000	(i) Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di Camellia sinensis)	
0620000	(ii) Chicchi di caffè	(**)
0630000	(iii) Infusioni di erbe (essiccate)	(**)

(1)	(2)	(3)
0631000	(a) <i>Fiori</i>	(**)
0631010	Fiori di camomilla	(**)
0631020	Fiori di ibisco	(**)
0631030	Petali di rosa	(**)
0631040	Fiori di gelsomino (Fiori di sambuco (<i>Sambucus nigra</i>)	(**)
0631050	Tiglio	(**)
0631990	Altri	(**)
0632000	(b) <i>Foglie</i>	(**)
0632010	Foglie di fragola	(**)
0632020	Foglie di rooibos (Foglie di ginkgo)	(**)
0632030	Mate	(**)
0632990	Altri	(**)
0633000	(c) <i>Radici</i>	(**)
0633010	Radici di valeriana	(**)
0633020	Radici di ginseng	(**)
0633990	Altri	(**)
0639000	(d) <i>Altre infusi di erbe</i>	(**)
0640000	(iv) Cacao (semi fermentati)	(**)
0650000	(v) Carruba	(**)
0700000	7. LUPPOLO (essiccato), compresi i pannelli di luppolo e polvere non concentrata	0,1 (*)
0800000	8. SPEZIE	(**)
0810000	(i) Semi	(**)
0810010	Anice verde	(**)
0810020	Grano nero	(**)
0810030	Semi di sedano (Levistico)	(**)
0810040	Semi di coriandolo	(**)
0810050	Semi di cumino	(**)
0810060	Semi di aneto	(**)
0810070	Semi di finocchio	(**)
0810080	Semi di fieno greco	(**)
0810090	Noci moscate	(**)
0810990	Altri	(**)
0820000	(ii) Frutta e bacche	(**)
0820010	Pimenti	(**)
0820020	Semi di anice (pepe giapponese)	(**)
0820030	Carvi	(**)
0820040	Cardamomo	(**)

(1)	(2)	(3)
0820050	Bacche di ginepro	(**)
0820060	Pepe nero, pepe bianco (Pepe lungo, pepe rosa)	(**)
0820070	Baccelli di vaniglia	(**)
0820080	Tamarindo	(**)
0820990	Altri	(**)
0830000	(iii) Corteccia	(**)
0830010	Cannella (Cassia)	(**)
0830990	Altri	(**)
0840000	(iv) Radici o rizomi	(**)
0840010	Liquirizia	(**)
0840020	Zenzero	(**)
0840030	Curcuma	(**)
0840040	Barbaforte o cren	(**)
0840990	Altri	(**)
0850000	(v) Germogli	(**)
0850010	Chiodi di garofano	(**)
0850020	Capperi	(**)
0850990	Altri	(**)
0860000	(vi) Stigma del fiore	(**)
0860010	Zafferano	(**)
0860990	Altri	(**)
0870000	(vii) Arillo	(**)
0870010	Macis	(**)
0870990	Altri	(**)
0900000	9. PIANTE DA ZUCCHERO	(**)
0900010	Barbabetola da zucchero	(**)
0900020	Canna da zucchero	(**)
0900030	Radici di cicoria	(**)
0900990	Altri	(**)
1000000	10. PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI	
1010000	(i) Carni, preparazioni a base di carne, frattaglie, sangue, grassi animali, freschi, refrigerati o congelati, salati, in salamoia, essiccati o affumicati o trasformati in polveri o farine altri prodotti trasformati a base di questi prodotti, quali salsicce e preparazioni alimentari	0,05 (*)
1011000	(a) <i>Suini</i>	
1011010	Carne	
1011020	Grasso privo di carne magra	
1011030	Fegato	
1011040	Reni	

(1)	(2)	(3)
1011050	Frattaglie commestibili	
1011990	Altri	
1012000	(b) <i>Bovini</i>	
1012010	Carne	
1012020	Grasso	
1012030	Fegato	
1012040	Reni	
1012050	Frattaglie commestibili	
1012990	Altri	
1013000	(c) <i>Ovini</i>	
1013010	Carne	
1013020	Grasso	
1013030	Fegato	
1013040	Reni	
1013050	Frattaglie commestibili	
1013990	Altri	
1014000	(d) <i>Caprini</i>	
1014010	Carne	
1014020	Grasso	
1014030	Fegato	
1014040	Reni	
1014050	Frattaglie commestibili	
1014990	Altri	
1015000	(e) <i>Cavalli, asini, muli e bardotti</i>	(**)
1015010	Carne	(**)
1015020	Grasso	(**)
1015030	Fegato	(**)
1015040	Reni	(**)
1015050	Frattaglie commestibili	(**)
1015990	Altri	(**)
1016000	(f) <i>Galli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone, struzzi, piccioni</i>	
1016010	Carne	
1016020	Grasso	
1016030	Fegato	
1016040	Reni	
1016050	Frattaglie commestibili	
1016990	Altri	

(1)	(2)	(3)
1017000	(g) <i>Altri animali domestici (Conigli, canguri)</i>	(**)
1017010	Carne	(**)
1017020	Grasso	(**)
1017030	Fegato	(**)
1017040	Reni	(**)
1017050	Frattaglie commestibili	(**)
1017990	Altri	(**)
1020000	(ii) Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, burro e altri grassi provenienti dal latte, formaggi e latticini	0,01 (*)
1020010	Bovini	
1020020	Ovini	
1020030	Caprini	
1020040	Equini	
1020990	Altri	
1030000	(iii) Uova di volatili, fresche, conservate o cotte uova sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	0,05 (*)
1030010	Galli e galline	
1030020	Anatre	(**)
1030030	Oche	(**)
1030040	Quaglie	(**)
1030990	Altro	(**)
1040000	(iv) Miele (Pappa reale, polline)	(**)
1050000	(v) Rettili e anfibi (Cosce di rana, coccodrilli)	(**)
1060000	(vi) Gasteropodi	(**)
1070000	(vii) Altri prodotti a base di animali terrestri	(**)

(^e) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(**) Combinazione di antiparassitario e codice a cui si applica l'LMR fissato nella parte B dell'allegato III.»

2) Nell'allegato III, parte A, le colonne relative al clorantraniliprololo e al fludioxonil sono sostituite dalle seguenti:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (*)	Clorantraniliprololo (DPX E-2Y45) (F)	Fludioxonil
(1)	(2)	(3)	(4)
0100000	1. FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO		
0110000	(i) Agrumi	0,7	10
0110010	Pompelmi (Shaddocks, pomeli, sweeties, tangelo (esclusa la mineola), uglì e altri ibridi)		
0110020	Arance (Bergamotto, arance amare, chinotto e altri ibridi)		
0110030	Limoni (Limone)		
0110040	Limette		
0110050	Mandarini (Clementine, tangerini, mineola e altri ibridi)		
0110990	Altri		
0120000	(ii) Frutta a guscio (con o senza guscio)	0,05	0,05 (*)
0120010	Mandorle		
0120020	Noci del Brasile		
0120030	Noci di anacardi		
0120040	Castagne e marroni		
0120050	Noci di cocco		
0120060	Nocciole (Nocciola di Dalmazia)		
0120070	Noci del Queensland		
0120080	Noci di pecàn		
0120090	Pinoli		
0120100	Pistacchi		
0120110	Noci comuni		
0120990	Altri		
0130000	(iii) Pomacee	0,5	5
0130010	Mele (Mela selvatica)		
0130020	Pere (Nashi)		
0130030	Cotogne		
0130040	Nespole		
0130050	Nespole del Giappone		
0130990	Altro		
0140000	(iv) Drupacee	1	
0140010	Albicocche		5

(1)	(2)	(3)	(4)
0140020	Ciliege (Ciliegie dolci, amarene)		5
0140030	Pesche (Nettarine e ibridi simili)		7
0140040	Prugne (Mirabelle, Regina Claudia, mirabolano, prugnone)		0,5
0140990	Altri		0,05 (*)
0150000	(v) Bacche e piccola frutta		
0151000	(a) Uve da tavola e da vino	1	
0151010	Uve da tavola		5
0151020	Uve da vino		4
0152000	(b) Fragole	1	3
0153000	(c) Frutti di piante arbustive	1	
0153010	More di rovo		5
0153020	More selvatiche (More-lamponi (Loganberry e Boysenberry), camemoro)		0,05 (*)
0153030	Lamponi (Uva giapponese, lampone artico (Rubus arcticus), ibrido di lampone artico (Rubus arcticus x idaeus))		5
0153990	Altri		0,05 (*)
0154000	(d) Altra piccola frutta e bacche		
0154010	Mirtilli (Mirtilli neri)	1,5	3
0154020	Mirtilli giganti americani (Mirtilli rossi)	1	1
0154030	Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)	1	3
0154040	Uva spina (Compresi ibridi ottenuti con altre specie di ribes)	1	3
0154050	Rose canine (cinorrodoni)	1	1
0154060	More di gelso (Bacche di corbezzolo)	1	1
0154070	Azzerruolo (Baby kiwi (Actinidia arguta))	0,01 (*)	1
0154080	Bacche di sambuco (Bacche di sambuco nero (aronia), sorbo selvatico, spincervino, biancospino, sorbe e altre bacche di arbusti)	1	2
0154990	Altri	1	1
0160000	(vi) Frutta varia	0,01 (*)	
0161000	(a) Buccia commestibile		0,05 (*)
0161010	Datteri		
0161020	Fichi		
0161030	Olive da tavola		
0161040	Kumquat (Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))		
0161050	Carambole (Bilimbi)		
0161060	Cachi		
0161070	Jambolan (susina di Giava) (Java apple (pomo d'acqua), pomo di Malaya, melarosa, ciliegia del Brasile, ciliegia del Suriname (grumichama Eugenia uniflora))		
0161990	Altri		

(1)	(2)	(3)	(4)
0162000	(b) <i>Frutti piccoli con buccia non commestibile</i>		
0162010	Kiwi		20
0162020	Litci (Pulasan, rambutan, mangostano)		0,05 (*)
0162030	Passiflore		0,05 (*)
0162040	Fichi d'India (fichi di cactus)		0,05 (*)
0162050	Cainito		0,05 (*)
0162060	Cachi di Virginia (Zapote nero, zapote bianco, zapote verde, canistel (zapote giallo) e mammey zapote (lucuma mammosa))		0,05 (*)
0162990	Altri		0,05 (*)
0163000	(c) <i>Frutti grandi con buccia non commestibile</i>		
0163010	Avocadi		0,05 (*)
0163020	Banane (Banana nana, banana da cuocere, apple banana)		0,05 (*)
0163030	Manghi		0,05 (*)
0163040	Papaie		0,05 (*)
0163050	Melagrane		3
0163060	Cherimolia (Annona, mela cannella, (sweetsop) ilama e altre annonacee di media grandezza)		0,05 (*)
0163070	Guava (Frutto del dragone/pitahaya/ pitaya (Hylocereus undatus))		0,05 (*)
0163080	Ananas		0,05 (*)
0163090	Frutti dell'albero del pane (Jack)		0,05 (*)
0163100	Durian		0,05 (*)
0163110	Annona (guanabana)		0,05 (*)
0163990	Altri		0,05 (*)
0200000	2. ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI		
0210000	(i) Ortaggi a radice e tubero		
0211000	(a) <i>Patate</i>	0,02	1
0212000	(b) <i>Ortaggi a radice e tubero tropicali</i>	0,02	
0212010	Manioca (Dasheen, taro, tannia)		0,05 (*)
0212020	Patate dolci		10
0212030	Ignami (Tuberi di igname, jicama del Messico)		10
0212040	Maranta		0,05 (*)
0212990	Altri		0,05 (*)
0213000	(c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la barbabietola da zucchero</i>		
0213010	Bietole rosse	0,02	1
0213020	Carote	0,04	1
0213030	Sedani-rapa	0,04	0,2
0213040	Rafano (Radice di angelica, radice di levistico, radice di genziana)	0,02	1
0213050	Topinambur	0,02	0,05 (*)

(1)	(2)	(3)	(4)
0213060	Pastinaca	0,04	1
0213070	Prezzemolo a grossa radice	0,04	1
0213080	Ravanelli (Ramolaccio nero, ravanello giapponese, ravanelli e varietà simili, zigolo dolce (Cyperus esculentus))	0,5	0,05 (*)
0213090	Salsefrica (Scorzoneria, barba gentile (scorzoneria hispanica))	0,02	1
0213100	Rutabaga	0,02	0,05 (*)
0213110	Rape	0,02	0,05 (*)
0213990	Altri	0,02	0,05 (*)
0220000	(ii) Ortaggi a bulbo	0,01 (*)	
0220010	Agli		0,05 (*)
0220020	Cipolle (Cipolle argentate)		0,1
0220030	Scalogni		0,05 (*)
0220040	Cipolline (Cipolle invernali e varietà simili)		0,3
0220990	Altri		0,05 (*)
0230000	(iii) Ortaggi a frutto		
0231000	(a) Solanacee		
0231010	Pomodori (Pomodori ciliegia, tamarillo, alchechengi, bacche di Goji, wolfberry (Lycium barbarum e L. chinense))	0,6	1
0231020	Peperoni (Peperoni piccanti)	1	2
0231030	Melanzane (Pepini)	0,6	1
0231040	Okra, gombo	0,6	0,5
0231990	Altri	0,6	0,5
0232000	(b) Cucurbitacee (con buccia commestibile)	0,3	
0232010	Cetrioli		1
0232020	Cetriolini		0,5
0232030	Zucchine (Zucchina dolce, zucchina da fiore (patisson))		1
0232990	Altri		0,5
0233000	(c) Cucurbitacee (con buccia non commestibile)	0,3	0,05 (*)
0233010	Meloni (Kiwano)		
0233020	Zucche (Zucca invernale)		
0233030	Cocomeri		
0233990	Altri		
0234000	(d) Mais dolce	0,2	0,05 (*)
0239000	(f) Altri ortaggi a frutto	0,2	0,05 (*)
0240000	(iv) Cavoli		0,05 (*)
0241000	(a) Cavoli a infiorescenza		
0241010	Cavoli broccoli (Broccoli calabresi, broccoli cinesi, cime di rapa (solo fiori))	1	
0241020	Cavolfiori	0,3	

(1)	(2)	(3)	(4)
0241990	Altri	0,3	
0242000	(b) <i>Cavoli a testa</i>		
0242010	Cavoletti di Bruxelles	0,01 (*)	
0242020	Cavoli cappucci (Cavolo cappuccio appuntito, cavoli rossi, cavoli verza, cavoli bianchi)	2	
0242990	Altri	0,01 (*)	
0243000	(c) <i>Cavoli a foglia</i>	20	
0243010	Cavoli cinesi (Senape cinese, pak choi, cavolo cinese a foglia liscia (tai goo choi), choi sum, cavolo cinese (pe-tsai))		
0243020	Cavoli ricci (Cavolo nero (a foglie increspate), cavolo verde portoghese, cavolo portoghese, cavolo riccio)		
0243990	Altri		
0244000	(d) <i>Cavoli rapa</i>	0,01 (*)	
0250000	(v) Ortaggi a foglia ed erbe fresche	20	
0251000	(a) <i>Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee</i>		15
0251010	Dolcetta (Gallinella carenata)		
0251020	Lattughe (Lattuga cappuccia, lollo rosso (lattughina), lattuga iceberg, lattuga romana)		
0251030	Scarola (indivia a foglie larghe) (Cicoria selvatica, cicoria a foglia rossa, radicchio, indivia riccia, cicoria pan di zucchero)		
0251040	Crescione		
0251050	Barbarea		
0251060	Rucola (Rucola selvatica)		
0251070	Senape nera		
0251080	Foglie e germogli di Brassica spp (Mizuna, foglie di pisello e rapanello e altri prodotti baby leaf di brassica (prodotti raccolti fino allo stadio di ottava foglia vera))		
0251990	Altri		
0252000	(b) <i>Spinaci e simili (foglie)</i>		15
0252010	Spinaci (Spinaci della Nuova Zelanda, foglie di amaranto)		
0252020	Portulaca (Claitonia (Lactuca indica), porcellana, romice acetosa, salicornia, agretti (Salsola soda))		
0252030	Bietole da foglia e da costa (Foglie di bietole rosse)		
0252990	Altri		
0253000	(c) <i>Foglie di vite</i>		0,05 (*)
0254000	(d) <i>Crescione acquatico</i>		0,05 (*)
0255000	(e) <i>Cicoria Witloof</i>		0,05 (*)
0256000	(f) <i>Erbe fresche</i>		15
0256010	Cerfoglio		
0256020	Erba cipollina		
0256030	Foglie di sedano (Foglie di finocchio, foglie di coriandolo, foglie di aneto, foglie di carvi, levistico, angelica, finocchiella, e altre foglie apiacee)		
0256040	Prezzemolo		
0256050	Salvia (Santoreggia montana, erba di S. Giuliano)		

(1)	(2)	(3)	(4)
0256060	Rosmarino		
0256070	Timo (Maggiorana, origano)		
0256080	Basilico (Foglie di melissa, menta, menta peperita)		
0256090	Foglie di alloro (lauro)		
0256100	Dragoncello (Issopo)		
0256990	Altri (Fiori commestibili)		
0260000	(vi) Legumi (freschi)		
0260010	Fagioli (con baccello) (Fagiolo verde (fagiolino, fagiolo senza filo), fagiolo di Spagna, fagiolo nano, fagiolo asparago)	0,5	1
0260020	Fagioli (senza baccello) (Fave, flageolets, jack bean, fagiolo di Lima, fagiolo dall'occhio)	0,01 (*)	0,2
0260030	Piselli (con baccello) (Pisello mangiatutto (pisello dolce))	0,01 (*)	0,2
0260040	Piselli (senza baccello) (Piselli coltivati, piselli verdi, ceci)	0,01 (*)	0,05 (*)
0260050	Lenticchie	0,01 (*)	0,05 (*)
0260990	Altri	0,01 (*)	0,05 (*)
0270000	(vii) Ortaggi a stelo (freschi)		
0270010	Asparagi	0,01 (*)	0,05 (*)
0270020	Cardi	0,01 (*)	0,05 (*)
0270030	Sedani	10	1,5
0270040	Finocchi	0,01 (*)	0,1
0270050	Carciofi	0,3	0,05 (*)
0270060	Porri	0,01 (*)	0,05 (*)
0270070	Rabarbaro	0,01 (*)	0,05 (*)
0270080	Germogli di bambù	0,01 (*)	0,05 (*)
0270090	Cuori di palma	0,01 (*)	0,05 (*)
0270990	Altri	0,01 (*)	0,05 (*)
0280000	(viii) Funghi	0,01 (*)	0,05 (*)
0280010	Coltivati (Prataioli, orecchioni, shitake)		
0280020	Spontanei (Canterelle, tartufi, spugnole, porcini)		
0280990	Altri		
0290000	(ix) Alghe marine	0,01 (*)	0,05 (*)
0300000	3. LEGUMI DA GRANELLA	0,01 (*)	0,05 (*)
0300010	Fagioli (Fave, fagioli comuni, flageolets, jack bean (Canavalia ensiformis), fagioli di Lima, favini, cowpea (fagioli dall'occhio))		
0300020	Lenticchie		
0300030	Piselli (Ceci, piselli, cicerchia)		
0300040	Lupini		
0300990	Altri		
0400000	4. SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI		0,05 (*)
0401000	(i) Semi oleaginosi		

(1)	(2)	(3)	(4)
0401010	Semi di lino	0,01 (*)	
0401020	Semi di arachide	0,01 (*)	
0401030	Semi di papavero	0,01 (*)	
0401040	Semi di sesamo	0,01 (*)	
0401050	Semi di girasole	0,01 (*)	
0401060	Semi di colza (Colza, ravizzone)	0,01 (*)	
0401070	Semi di soia	0,01 (*)	
0401080	Semi di senape	0,01 (*)	
0401090	Semi di cotone	0,3	
0401100	Semi di zucca (Altri semi di cucurbitacee)	0,01 (*)	
0401110	Semi di cartamo	0,01 (*)	
0401120	Semi di borragine	0,01 (*)	
0401130	Semi di camelina	0,01 (*)	
0401140	Semi di canapa	0,01 (*)	
0401150	Semi di ricino	0,01 (*)	
0401990	Altri	0,01 (*)	
0402000	(ii) Frutti oleaginosi	0,01 (*)	
0402010	Olive da olio		
0402020	Noci di palmisti (semi di palma)		
0402030	Frutti di palma		
0402040	Capoc		
0402990	Altri		
0500000	5. CEREALI		
0500010	Orzo	0,02	0,05 (*)
0500020	Grano saraceno (Amaranto, quinoa)	0,02	0,05 (*)
0500030	Mais	0,02	0,1
0500040	Miglio (Panico, tef)	0,02	0,05 (*)
0500050	Avena	0,02	0,05 (*)
0500060	Riso	0,4	0,05 (*)
0500070	Segale	0,02	0,05 (*)
0500080	Sorgo	0,02	0,05 (*)
0500090	Frumento (Spelta, triticale)	0,02	0,2
0500990	Altri	0,02	0,05 (*)
0600000	6. TE, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CACAO	0,02 (*)	
0610000	(i) Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di Camellia sinensis)		0,05 (*)
0620000	(ii) Chicchi di caffè		0,05 (*)
0630000	(iii) Infusioni di erbe (essiccate)		

(1)	(2)	(3)	(4)
0631000	(a) <i>Fiori</i>		0,05 (*)
0631010	Fiori di camomilla		
0631020	Fiori di ibisco		
0631030	Petali di rosa		
0631040	Fiori di gelsomino (Fiori di sambuco (<i>Sambucus nigra</i>)		
0631050	Tiglio		
0631990	Altri		
0632000	(b) <i>Foglie</i>		0,05 (*)
0632010	Foglie di fragola		
0632020	Foglie di rooibos (Foglie di ginkgo)		
0632030	Mate		
0632990	Altri		
0633000	(c) <i>Radici</i>		1
0633010	Radici di valeriana		
0633020	Radici di ginseng		
0633990	Altri		
0639000	(d) <i>Altre infusi di erbe</i>		0,05 (*)
0640000	(iv) Cacao (semi fermentati)		0,05 (*)
0650000	(v) Carruba		0,05 (*)
0700000	7. LUPPOLO (essiccato), compresi i pannelli di luppolo e polvere non concentrata	0,02 (*)	0,05 (*)
0800000	8. SPEZIE	0,02 (*)	
0810000	(i) Semi		0,05 (*)
0810010	Anice verde		
0810020	Grano nero		
0810030	Semi di sedano (Levistico)		
0810040	Semi di coriandolo		
0810050	Semi di cumino		
0810060	Semi di aneto		
0810070	Semi di finocchio		
0810080	Semi di fieno greco		
0810090	Noci moscate		
0810990	Altri		
0820000	(ii) Frutta e bacche		0,05 (*)
0820010	Pimenti		
0820020	Semi di anice (pepe giapponese)		
0820030	Carvi		
0820040	Cardamomo		

(1)	(2)	(3)	(4)
0820050	Bacche di ginepro		
0820060	Pepe nero, pepe bianco (Pepe lungo, pepe rosa)		
0820070	Baccelli di vaniglia		
0820080	Tamarindo		
0820990	Altri		
0830000	(iii) Corteccia		0,05 (*)
0830010	Cannella (Cassia)		
0830990	Altri		
0840000	(iv) Radici o rizomi		1
0840010	Liquirizia		
0840020	Zenzero		
0840030	Curcuma		
0840040	Barbaforte o cren		
0840990	Altri		
0850000	(v) Germogli		0,05 (*)
0850010	Chiodi di garofano		
0850020	Capperi		
0850990	Altri		
0860000	(vi) Stigma del fiore		0,05 (*)
0860010	Zafferano		
0860990	Altri		
0870000	(vii) Arillo		0,05 (*)
0870010	Macis		
0870990	Altri		
0900000	9. PIANTE DA ZUCCHERO		0,05 (*)
0900010	Barbabetola da zucchero	0,02	
0900020	Canna da zucchero	0,5	
0900030	Radici di cicoria	0,02	
0900990	Altri	0,01 (*)	
1000000	10. PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI		0,05 (*)
1010000	(i) Carni, preparazioni a base di carne, frattaglie, sangue, grassi animali, freschi, refrigerati o congelati, salati, in salamoia, essiccati o affumicati o trasformati in polveri o farine altri prodotti trasformati a base di questi prodotti, quali salsicce e preparazioni alimentari		
1011000	(a) <i>Suini</i>		
1011010	Carne	0,2	
1011020	Grasso privo di carne magra	0,2	
1011030	Fegato	0,2	
1011040	Reni	0,2	

(1)	(2)	(3)	(4)
1011050	Frattaglie commestibili	0,2	
1011990	Altri	0,01 (*)	
1012000	(b) <i>Bovini</i>		
1012010	Carne	0,2	
1012020	Grasso	0,2	
1012030	Fegato	0,2	
1012040	Reni	0,2	
1012050	Frattaglie commestibili	0,2	
1012990	Altri	0,01 (*)	
1013000	(c) <i>Ovini</i>		
1013010	Carne	0,2	
1013020	Grasso	0,2	
1013030	Fegato	0,2	
1013040	Reni	0,2	
1013050	Frattaglie commestibili	0,2	
1013990	Altri	0,01 (*)	
1014000	(d) <i>Caprini</i>		
1014010	Carne	0,2	
1014020	Grasso	0,2	
1014030	Fegato	0,2	
1014040	Reni	0,2	
1014050	Frattaglie commestibili	0,2	
1014990	Altri	0,01 (*)	
1015000	(e) <i>Cavalli, asini, muli e bardotti</i>		
1015010	Carne	0,2	
1015020	Grasso	0,2	
1015030	Fegato	0,2	
1015040	Reni	0,2	
1015050	Frattaglie commestibili	0,2	
1015990	Altri	0,01 (*)	
1016000	(f) <i>Galli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone, struzzi, piccioni</i>	0,01 (*)	
1016010	Carne		
1016020	Grasso		
1016030	Fegato		
1016040	Reni		
1016050	Frattaglie commestibili		
1016990	Altri		

(1)	(2)	(3)	(4)
1017000	(g) <i>Altri animali domestici (Conigli, canguri)</i>		
1017010	Carne	0,2	
1017020	Grasso	0,2	
1017030	Fegato	0,2	
1017040	Reni	0,2	
1017050	Frattaglie commestibili	0,2	
1017990	Altri	0,01 (*)	
1020000	(ii) Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, burro e altri grassi provenienti dal latte, formaggi e latticini	0,05	
1020010	Bovini		
1020020	Ovini		
1020030	Caprini		
1020040	Equini		
1020990	Altri		
1030000	(iii) Uova di volatili, fresche, conservate o cotte uova sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	0,1	
1030010	Galli e galline		
1030020	Anatre		
1030030	Oche		
1030040	Quaglie		
1030990	Altro		
1040000	(iv) Miele (Pappa reale, polline)	0,05 (*)	
1050000	(v) Rettili e anfibi (Cosce di rana, coccodrilli)	0,01 (*)	
1060000	(vi) Gasteropodi	0,01 (*)	
1070000	(vii) Altri prodotti a base di animali terrestri	0,01 (*)	

(*) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 242/2013 DELLA COMMISSIONE**del 18 marzo 2013****recante centottantanovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.
- (2) Il 12 marzo 2013 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare una persona fisica dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche, dopo aver esaminato la richiesta di cancellazione dall'elenco presentata da questa persona e la relazione globale del Mediatore istituito a norma della risoluzione UNSC 1904(2009).

(3) La Lettonia ha chiesto che sia modificato l'indirizzo delle sue autorità competenti.

(4) Occorre pertanto aggiornare opportunamente gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

- (1) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- (2) L'allegato II è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2013

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Capo del servizio degli strumenti di politica estera

⁽¹⁾ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

la voce seguente è depennata dall'elenco "Persone fisiche":

"Mamoun Darkazanli (alias (a) Abu Ilyas, (b) Abu Ilyas Al Suri, (c) Abu Luz, (d) Abu Al Loh, (e) Abu Ylias). Indirizzo: Uhlenhorster Weg 34, Amburgo, 22085 Germania. Data di nascita: 4.8.1958. Luogo di nascita: Damasco, Siria. Nazionalità: (a) siriana, (b) tedesca. Passaporto n.: 1310636262 (passaporto tedesco scaduto il 29.10.2005). Numero di identificazione nazionale: 1312072688 (carta d'identità tedesca scaduta il 29.10.2005). Altre informazioni: il nome del padre è Mohammed Darkazanli. Il nome della madre è Nur Al-Huda Sheibani Altgelbi. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001."

ALLEGATO II

L'allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

l'indirizzo che figura sotto la dicitura "Lettonia" è sostituito da quanto segue:

"Latvijas Republikas Ārlietu Ministrija
K.Valdemāra iela 3
Rīga LV-1395, Latvija
Tel: (+371) 67 016 201
Fax: (+371) 67 828 121
mfa.cha@mfa.gov.lv

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests
Raiņa bulvāris 15
Rīga LV-1050, Latvija
Tel: (+371) 67 044 430
Fax: (+371) 67 324 497
kd@kd.gov.lv"

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 243/2013 DELLA COMMISSIONE**del 18 marzo 2013****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2013

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	107,2
	MA	74,8
	TN	97,5
	TR	125,6
	ZZ	101,3
0707 00 05	JO	194,1
	MA	152,2
	TR	166,6
	ZZ	171,0
0709 91 00	EG	66,7
	ZZ	66,7
0709 93 10	MA	44,4
	TR	107,2
	ZZ	75,8
0805 10 20	EG	54,1
	IL	72,5
	MA	60,4
	TN	58,8
	TR	64,7
	ZZ	62,1
0805 50 10	TR	80,8
	ZZ	80,8
0808 10 80	AR	115,0
	BR	93,2
	CL	130,6
	CN	73,5
	MK	29,8
	US	189,7
	ZZ	105,3
0808 30 90	AR	115,4
	BR	113,7
	CL	130,4
	CN	84,8
	TR	168,7
	US	194,3
	ZA	100,3
	ZZ	129,7

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE 2013/133/PESC DEL CONSIGLIO

del 18 marzo 2013

che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 31, paragrafo 2, e l'articolo 33,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) È necessaria una risposta a livello regionale da parte dell'Unione alle sfide complesse e interconnesse nel Sahel.
- (2) È opportuno che il sig. Michel Dominique REVEYRAND — DE MENTHON sia nominato rappresentante speciale per l'Unione europea («RSUE») per il Sahel per il periodo sino al 28 febbraio 2014.
- (3) L'RSUE espletterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Rappresentante speciale dell'Unione europea

1. Il sig. Michel Dominique REVEYRAND — DE MENTHON è nominato RSUE per il Sahel sino al 28 febbraio 2014. Il mandato dell'RSUE può essere prorogato o terminare anticipatamente, se il Consiglio lo decide, su proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR»).

2. Ai fini del mandato dell'RSUE, il Sahel è definito quale area compresa negli obiettivi primari della strategia dell'Unione per la sicurezza e lo sviluppo nel Sahel («Strategia»), vale a dire il Mali, la Mauritania e il Niger. Per le questioni aventi implicazioni regionali più vaste, l'RSUE avvierà un dialogo con altri paesi limitrofi ed entità regionali o internazionali, anche oltre l'Africa occidentale, se del caso.

3. In considerazione della necessità di un approccio regionale alle problematiche interconnesse alla regione, l'RSUE per il Sahel opera in stretta consultazione con altri RSUE pertinenti, tra cui l'RSUE per la regione del Mediterraneo meridionale, l'RSUE per i diritti umani e l'RSUE presso l'Unione africana.

Articolo 2

Obiettivi politici

1. Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi definiti dall'Unione per il Sahel, al fine di contribuire attivamente agli sforzi regionali ed internazionali volti ad ottenere una pace

duratura, la sicurezza e lo sviluppo nella regione. L'RSUE deve, inoltre, puntare al rafforzamento della qualità, intensità ed impatto dell'articolato impegno dell'Unione nel Sahel.

2. L'RSUE deve contribuire ad implementare ed a sviluppare l'approccio dell'Unione riguardo a tutti gli aspetti dell'azione dell'Unione, in particolare negli ambiti della politica, della sicurezza e dello sviluppo delle aree, compresa la Strategia, nonché coordinare tutti gli strumenti adatti per l'azione dell'Unione.

3. La priorità iniziale è data al Mali e alle dimensioni regionali del conflitto in questo paese.

4. Riguardo al Mali, gli obiettivi politici dell'Unione intendono promuovere, mediante l'uso coordinato ed effettivo di tutti i propri strumenti, il ritorno per il Mali ed il suo popolo ad un contesto di pace, riconciliazione, sicurezza e sviluppo.

Articolo 3

Mandato

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi politici dell'Unione in relazione al Sahel, il mandato dell'RSUE deve:

- a) contribuire attivamente all'attuazione, al coordinamento ed al successivo sviluppo dell'approccio globale dell'Unione alla crisi regionale, in base alla sua strategia, con l'obiettivo comune di rafforzare la coerenza e l'efficienza globale delle attività dell'Unione nel Sahel, in particolare nel Mali;
- b) impegnarsi con tutte le parti interessate della regione, i governi, le autorità regionali, le organizzazioni regionali e internazionali, la società civile e le diaspore, al fine di promuovere gli obiettivi dell'Unione e di contribuire ad una migliore comprensione del ruolo dell'Unione nel Sahel;
- c) rappresentare l'Unione nelle pertinenti sedi internazionali e regionali, tra cui il gruppo di sostegno e di monitoraggio sulla situazione in Mali, e garantire la visibilità del sostegno dell'Unione alla gestione delle crisi ed alla prevenzione dei conflitti, tra cui la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliensi (EUTM Mali) e la missione PSDC dell'Unione europea in Niger (EUCAP Sahel Niger);
- d) mantenere una stretta cooperazione con le Nazioni Unite (ONU), in particolare con l'inviato speciale del segretario generale dell'ONU per il Sahel, ed il rappresentante speciale del segretario generale per l'Africa occidentale, l'Unione Africana (UA), in particolare l'alto rappresentante dell'UA per il

- Mali, la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Ecowas) e gli altri soggetti interessati nazionali, regionali e internazionali più importanti, inclusi altri inviati speciali per il Sahel;
- e) seguire da vicino la dimensione regionale e transfrontaliera della crisi, inclusi il terrorismo, la criminalità organizzata, il contrabbando di armi, il traffico di esseri umani e di stupefacenti, i flussi migratori e di rifugiati ed i correlati flussi finanziari, in stretta collaborazione con il coordinatore anti-terrorismo dell'Unione; contribuire allo sviluppo e all'attuazione della strategia anti-terrorismo;
- f) mantenere intensi e stretti contatti con i governi di tutti i paesi pertinenti della regione del Sahel interessati da terrorismo e criminalità internazionale, al fine di garantire un approccio coerente e globale ed assicurare un ruolo chiave dell'Unione negli sforzi internazionali volti a lottare contro il terrorismo e la criminalità internazionale. Ciò include il sostegno attivo dell'Unione alle capacità di rafforzamento regionali nel settore della sicurezza, ed una garanzia affinché le cause profonde del terrorismo e la criminalità internazionale nel Sahel siano adeguatamente trattate;
- g) seguire con attenzione le conseguenze politiche e di sicurezza della crisi umanitaria nella regione;
- h) per quanto riguarda il Mali, contribuire agli sforzi regionali e internazionali intesi a favorire la risoluzione della crisi nel Mali, in particolare l'adozione ed attuazione della tabella di marcia per la transizione politica, un processo elettorale libero e trasparente ed un dialogo nazionale credibile e inclusivo;
- i) promuovere lo sviluppo delle istituzioni, la riforma del settore della sicurezza e la costruzione della riconciliazione e della pace a lungo termine in Mali;
- j) cooperare con l'RSUE per i diritti umani nella promozione del rispetto di tali diritti e del diritto internazionale umanitario, mantenendo contatti periodici con le competenti autorità del Mali e della regione, con l'Ufficio del procuratore della Corte penale internazionale, con l'Ufficio dell'alto commissario per i diritti dell'uomo e con i difensori e gli osservatori dei diritti dell'uomo presenti nella regione. Contribuire all'attuazione della politica dell'Unione sui diritti umani, in particolare gli orientamenti dell'Unione sui bambini e sui conflitti armati, nonché gli orientamenti sulla violenza contro le donne e le ragazze e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, le linee guida aggiornate dell'Unione per favorire l'osservanza del diritto internazionale umanitario, gli ultimi orientamenti in materia di protezione dei civili in missioni e operazioni PSDC e la politica dell'Unione riguardante la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 1325 (2000) sulle donne, sulla pace e sulla sicurezza, compresi i suoi orientamenti in materia, anche monitorando e relazionando sugli sviluppi nonché formulando raccomandazioni a tale riguardo;
- k) monitorare e riferire nel rispetto delle pertinenti UNSCR, in particolare la 2056 (2012), la 2071 (2012) e la 2085 (2012).
2. Ai fini dell'espletamento del suo mandato, l'RSUE tra l'altro:
- a) fornisce consulenza e riferisce, se del caso, in merito alla formulazione delle posizioni dell'Unione nei consessi regionali e internazionali al fine di promuovere e consolidare l'approccio globale dell'Unione alla crisi nel Sahel;
- b) mantiene una visione globale di tutte le attività dell'Unione e collabora strettamente con le delegazioni dell'Unione in materia.

Articolo 4

Coordinamento con il Consiglio

1. L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.
2. Il comitato politico e di sicurezza («CPS») è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le responsabilità dell'AR.
3. L'RSUE eserciterà il suo mandato in pieno coordinamento con il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE).

Articolo 5

Finanziamento

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE fino al 28 febbraio 2014 è pari a 1 350 000 EUR.
2. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1. Nei limiti del mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici e di sicurezza specifici, in funzione del mandato. L'RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.
2. Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale che lavori con l'RSUE. Lo stipendio del personale distaccato presso l'RSUE è a carico dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione interessati o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.

3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione che l'ha distaccato ovvero del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.

4. Il personale dell'RSUE è ubicato presso i competenti uffici del SEAE o le delegazioni dell'Unione per assicurare la coerenza e corrispondenza riguardo alle loro rispettive attività.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell'RSUE e del suo personale

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del suo personale sono convenuti con i paesi ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate dell'Unione

L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate dell'Unione ⁽¹⁾.

Articolo 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1. Gli Stati membri, la Commissione, il SEAE e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.

2. Le delegazioni e/o gli Stati membri dell'Unione, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 10

Sicurezza

Secondo la politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e alla situazione della sicurezza nell'area geografica di sua competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:

- stabilendo un piano di sicurezza specifico della missione che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, regoli la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e un piano di emergenza e di evacuazione della missione;
- provvedendo affinché tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, in funzione delle condizioni esistenti nella zona della missione;

c) assicurando che tutti i membri della squadra schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un'adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati alla zona della missione;

d) assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni convenute in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando all'AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione sull'evoluzione e con la relazione di esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

1. L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell'AR, l'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri».

2. L'RSUE riferisce sul modo migliore di condurre le iniziative dell'Unione, quali il contributo dell'Unione alle riforme, compresi gli aspetti politici dei progetti di sviluppo pertinenti dell'Unione, in coordinamento con le delegazioni dell'Unione nella regione.

Articolo 12

Coordinamento con altri attori dell'Unione

1. Nell'ambito della strategia, l'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione politica e diplomatica dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impegnati coerentemente, ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione.

2. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle delle delegazioni dell'Unione e della Commissione e con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione nella regione.

3. Sul campo sono mantenuti stretti contatti con i capi delle delegazioni dell'Unione e i capimissione degli Stati membri. L'RSUE, in stretto coordinamento con le delegazioni pertinenti dell'Unione, fornisce orientamenti politici a livello locale al capo della missione EUCAP Sahel Niger e al comandante della missione EUTM Mali. Se necessario, l'RSUE, il comandante della missione EUTM Mali e il comandante civile dell'operazione EUCAP Sahel Niger si consultano reciprocamente.

Articolo 13

Riesame

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta all'AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro agosto 2013 e una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato entro la fine dello stesso.

⁽¹⁾ GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.

*Articolo 14***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2013

Per il Consiglio
Il presidente
S. COVENEY

DECISIONE 2013/134/PESC DEL CONSIGLIO**del 18 marzo 2013****che modifica la decisione 2011/173/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bosnia-Erzegovina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

All'articolo 6 della decisione 2011/173/PESC il secondo comma è sostituito dal seguente:

considerando quanto segue:

«La presente decisione si applica fino al 22 marzo 2014.»

Articolo 2(1) Il 21 marzo 2011, il Consiglio ha adottato la decisione 2011/173/PESC ⁽¹⁾.La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(2) In base ad un riesame della decisione 2011/173/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 22 marzo 2014.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2013

(3) È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/173/PESC,

*Per il Consiglio**Il presidente*

S. COVENEY

⁽¹⁾ GU L 76 del 22.3.2011, pag. 68.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2013

che modifica le decisioni 2007/506/CE e 2007/742/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l'assegnazione a taluni prodotti del marchio comunitario di qualità ecologica dell'Unione europea

[notificata con il numero C(2013) 1411]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/135/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, lettera c),

sentito il comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2007/506/CE della Commissione, del 21 giugno 2007, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai saponi, agli shampoo e ai balsami per capelli ⁽²⁾, si applica fino al 31 marzo 2013.
- (2) La decisione 2007/742/CE della Commissione, del 9 novembre 2007, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas ⁽³⁾, si applica fino al 31 marzo 2013.
- (3) È stata condotta una valutazione al fine di esaminare la pertinenza e l'adeguatezza degli attuali criteri ecologici nonché dei relativi requisiti di valutazione e di verifica, fissati dalle decisioni in esame. In considerazione delle diverse fasi in cui si trova il processo di riesame di dette decisioni, è opportuno prorogare i periodi di validità dei criteri ecologici che queste stabiliscono nonché dei relativi requisiti di valutazione e di verifica. Il periodo di validità dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica stabiliti dalle decisioni 2007/506/CE e 2007/742/CE deve essere prorogato fino al 31 dicembre 2013.

(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza le decisioni 2007/506/CE e 2007/742/CE.

(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 4 della decisione 2007/506/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “saponi, shampoo e balsami per capelli” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2013».

Articolo 2

L'articolo 4 della decisione 2007/742/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas” e i rispettivi requisiti in materia di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2013».

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2013

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.⁽²⁾ GU L 186 del 18.7.2007, pag. 36.⁽³⁾ GU L 301 del 20.11.2007, pag. 14.

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2013

che chiude l'inchiesta aperta con la decisione di esecuzione 2012/161/UE sull'effettiva applicazione in Bolivia della Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti

[notificata con il numero C(2013) 1422]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(2013/136/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate dal 1° gennaio 2009 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97, (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007 della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2,

sentito il comitato delle preferenze generalizzate,

considerando quanto segue:

(1) Il 20 marzo 2012, la Commissione ha aperto un'inchiesta, a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 732/2008 (il «regolamento SPG»), sull'effettiva applicazione della Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti nello Stato plurinazionale di Bolivia («Bolivia»), mediante la pubblicazione della decisione di esecuzione 2012/161/UE della Commissione ⁽²⁾.

(2) L'inchiesta mirava a determinare se il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo concesso alla Bolivia dovesse essere revocato, in base alle disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, dell'attuale regolamento SPG.

(3) A norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento SPG, un avviso di apertura dell'inchiesta è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 20 marzo 2012 ⁽³⁾.

(4) Il 3 aprile 2012, la Commissione europea ha invitato il governo boliviano a fornire informazioni e osservazioni riguardanti l'oggetto dell'inchiesta entro 4 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta ufficiale*. La Commissione ha anche inviato al governo boliviano un

questionario sull'applicazione della Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti («la Convenzione unica dell'ONU»).

(5) Il governo boliviano ha trasmesso le sue osservazioni, sotto forma di risposta al questionario, entro il termine previsto.

(6) La Commissione ha analizzato il contenuto della risposta al questionario e ha inviato al governo boliviano una richiesta di ulteriori chiarimenti in merito ad alcuni elementi. La Bolivia ha risposto in tempo utile a tale richiesta e ha fornito i chiarimenti richiesti.

(7) La Commissione ha cercato anche tutte le informazioni ritenute necessarie, compresi i risultati della relazione 2012 dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) sulla coltivazione di coca in Bolivia.

(8) Nell'analizzare la risposta al questionario e le informazioni disponibili, la Commissione ha rilevato che dalla denuncia della Convenzione unica dell'ONU da parte della Bolivia, che ha preso effetto il 1° gennaio 2012, la legislazione boliviana pertinente non ha subito modifiche sostanziali.

(9) Dall'analisi della risposta al questionario e delle informazioni disponibili è emerso che il governo boliviano non ha modificato il suo approccio al trattamento della produzione, del commercio e dell'uso di droghe illecite nel periodo successivo alla sua denuncia della Convenzione unica dell'ONU.

(10) In base alle informazioni fornite nella risposta al questionario e a tutte le informazioni a disposizione della Commissione, la Bolivia dispone di una serie di istituzioni e di strumenti legislativi per lottare contro la produzione, il commercio e l'uso di droghe illecite. La Bolivia è parte contraente di accordi internazionali che mirano a combattere la produzione e l'offerta di droghe illecite.

(11) Si conclude pertanto che non vi sono elementi a disposizione della Commissione che facciano supporre che la legislazione e la prassi delle autorità boliviane impedirebbero loro di applicare le norme della Convenzione unica dell'ONU.

⁽¹⁾ GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 80 del 20.3.2012, pag. 30.

⁽³⁾ GU C 81 del 20.3.2012, pag. 5.

- (12) La Commissione ha ricevuto informazioni secondo cui, al 10 gennaio 2013, oltre i due terzi degli Stati firmatari della Convenzione unica dell'ONU non si erano opposti alla richiesta depositata dalla Bolivia di riaderire alla Convenzione unica dell'ONU con una riserva riguardante l'uso tradizionale delle foglie di coca (in particolare da masticare e per usi medicinali). La Bolivia ha pertanto riaderito alla Convenzione unica dell'ONU il 10 febbraio 2013.
- (13) La Commissione ritiene che la legislazione nazionale boliviana integri la Convenzione unica dell'ONU e che il governo boliviano stia applicando efficacemente la propria legislazione in materia di droghe illecite.
- (14) Di conseguenza, conformemente alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento SPG, la Commissione ha concluso che la revoca temporanea del regime speciale d'incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo non è giustificata e che l'inchiesta va chiusa.
- (15) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle preferenze generalizzate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'inchiesta aperta con la decisione di esecuzione 2012/161/UE sull'effettiva applicazione in Bolivia della Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti è chiusa.

Articolo 2

Lo Stato plurinazionale di Bolivia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2013

Per la Commissione

Karel DE GUCHT

Membro della Commissione

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2013

che autorizza l'uso dei bovini a rischio fino al termine della loro vita produttiva in Spagna a seguito della conferma ufficiale della presenza di BSE*[notificata con il numero C(2013) 1473]***(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)**

(2013/137/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma,

1. In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento (CE) n. 999/2001, la Spagna può utilizzare i bovini di cui all'allegato VII, punto 1, lettera a), secondo e terzo trattino, di detto regolamento fino al termine della vita produttiva, alle condizioni previste nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali. L'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, di detto regolamento stabilisce le misure di eradicazione da applicare in caso di conferma ufficiale della presenza di una TSE. Tali misure consistono in particolare nell'abbattimento e nella distruzione completa degli animali e dei prodotti di origine animale identificati come a rischio («bovini a rischio») a causa di un collegamento epidemiologico con gli animali infetti.
- (2) La Spagna ha presentato alla Commissione la richiesta di una decisione che consenta l'uso dei bovini a rischio fino al termine della vita produttiva, in deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento (CE) n. 999/2001.
- (3) Le misure di controllo presentate dalla Spagna prevedono la rigorosa limitazione di movimento e la tracciabilità dei bovini, in modo che non sia minacciato l'attuale livello di protezione della salute umana e degli animali.
- (4) Sulla base di una valutazione favorevole del rischio, occorre quindi autorizzare la Spagna a utilizzare i bovini a rischio fino al termine della vita produttiva, purché siano soddisfatte determinate condizioni.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

2. La Spagna provvede affinché i bovini di cui al paragrafo 1:

- a) siano permanentemente rintracciabili nella banca dati informatizzata di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;
- b) siano spostati dalla loro azienda soltanto sotto controllo ufficiale e a fini di distruzione;
- c) non siano spediti in altri Stati membri o esportati in paesi terzi.

3. La Spagna effettua controlli regolari per verificare la corretta applicazione della presente decisione.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2013

Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.

RETTIFICHE

Rettifica della decisione di esecuzione 2012/414/UE della Commissione, del 17 luglio 2012, che modifica gli allegati da I a IV della decisione 2006/168/CE per quanto riguarda alcune disposizioni per la certificazione veterinaria relative alle importazioni di embrioni di bovini nell'Unione

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 194 del 21 luglio 2012)

Nell'allegato, a pagina 19, nelle modifiche dell'allegato III della decisione 2006/168/CE, nel modello di certificato veterinario per le importazioni di embrioni prodotti in vitro di animali domestici della specie bovina, concepiti con sperma conforme alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, nella parte II: Certificazione, al punto II.3:

anziché: «II.3. Gli embrioni destinati all'esportazione sono stati conservati dal momento del prelievo fino a 30 giorni dopo il prelievo o, nel caso di embrioni freschi, fino alla loro spedizione, in locali intorno ai quali, in un raggio di 10 km, non si è manifestato in base ai risultati ufficiali alcun caso di afta epizootica, stomatite vescicolare, febbre della valle del Rift o pleuropolmonite contagiosa dei bovini.»

leggi: «II.3. Gli embrioni destinati all'esportazione sono stati conservati dal momento del prelievo degli ovociti fino a 30 giorni dopo il prelievo o, nel caso di embrioni freschi, fino alla loro spedizione, in locali intorno ai quali, in un raggio di 10 km, non si è manifestato in base ai risultati ufficiali alcun caso di afta epizootica, stomatite vescicolare, febbre della valle del Rift o pleuropolmonite contagiosa dei bovini.»

nell'allegato, a pagina 20, nelle modifiche dell'allegato III della decisione 2006/168/CE, nel modello di certificato veterinario per le importazioni di embrioni prodotti in vitro di animali domestici della specie bovina, concepiti con sperma conforme alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, nella parte II: Certificazione, nelle osservazioni sulla parte I, casella I.11:

anziché: «Casella I.11: *il luogo di origine* deve corrispondere al gruppo di prelievo di embrioni da cui gli embrioni sono spediti nell'Unione, indicato conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione:

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm»,

leggi: «Casella I.11: *il luogo di origine* deve corrispondere al gruppo di produzione di embrioni da cui gli embrioni sono spediti nell'Unione, indicato conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione:

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm»;

nell'allegato, a pagina 20, nelle modifiche dell'allegato III della decisione 2006/168/CE, nel modello di certificato veterinario per le importazioni di embrioni prodotti in vitro di animali domestici della specie bovina, concepiti con sperma conforme alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, nella parte II: Certificazione, nelle osservazioni sulla parte I, casella I.28:

anziché: «Casella I.28: *specie:* scegliere tra "Bos taurus", "Bison bison" o "Bubalus bubalis", a seconda dei casi;

categoria: scegliere "embrioni concepiti in vivo";

l'identità del donatore femmina deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale;

l'identità del maschio riproduttore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale;

la data del congelamento deve essere indicata nel seguente formato: gg.mm.aaaa;

il numero di riconoscimento del gruppo: deve corrispondere al gruppo di prelievo di embrioni che ha prelevato, trattato e immagazzinato gli embrioni, indicato conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm»,

leggi: «Casella I.28: *specie:* scegliere tra “*Bos taurus*”, “*Bison bison*” o “*Bubalus bubalis*”, a seconda dei casi;

categoria: scegliere “*embrioni prodotti in vitro*”;

l'identità del donatore femmina deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale;

l'identità del maschio riproduttore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale;

la data del congelamento deve essere indicata nel seguente formato: gg.mm.aaaa;

il numero di riconoscimento del gruppo: deve corrispondere al gruppo di produzione di embrioni che ha prodotto, trattato e immagazzinato gli embrioni, indicato conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm»;

nell'allegato, a pagina 23, nelle modifiche dell'allegato IV della decisione 2006/168/CE, nel modello di certificato veterinario per le importazioni di embrioni prodotti in vitro di animali domestici della specie bovina, concepiti con sperma proveniente da un centro di raccolta o di conservazione dello sperma riconosciuto dall'autorità competente del paese di esportazione, nella parte II: Certificazione, al punto II.3:

anziché: «II.3. Gli embrioni destinati all'esportazione sono stati conservati dal momento del prelievo fino a 30 giorni dopo il prelievo o, nel caso di embrioni freschi, fino alla loro spedizione, in locali intorno ai quali, in un raggio di 10 km, non si è manifestato in base ai risultati ufficiali alcun caso di afta epizootica, stomatite vescicolare, febbre della valle del Rift o pleuropolmonite contagiosa dei bovini.»

leggi: «II.3. Gli embrioni destinati all'esportazione sono stati conservati dal momento del prelievo degli ovociti fino a 30 giorni dopo il prelievo o, nel caso di embrioni freschi, fino alla loro spedizione, in locali intorno ai quali, in un raggio di 10 km, non si è manifestato in base ai risultati ufficiali alcun caso di afta epizootica, stomatite vescicolare, febbre della valle del Rift o pleuropolmonite contagiosa dei bovini.»

nell'allegato, a pagina 24, nelle modifiche dell'allegato IV della decisione 2006/168/CE, nel modello di certificato veterinario per le importazioni di embrioni prodotti in vitro di animali domestici della specie bovina, concepiti con sperma proveniente da un centro di raccolta o di conservazione dello sperma riconosciuto dall'autorità competente del paese di esportazione, nella parte II: Certificazione, nelle osservazioni sulla parte I, casella I.11:

anziché: «Casella I.11: *il luogo di origine* deve corrispondere al gruppo di prelievo di embrioni da cui gli embrioni sono spediti nell'Unione, indicato conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione:

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm».

leggi: «Casella I.11: *il luogo di origine* deve corrispondere al gruppo di produzione di embrioni da cui gli embrioni sono spediti nell'Unione, indicato conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione:

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm»;

nell'allegato, a pagina 24, nelle modifiche dell'allegato IV della decisione 2006/168/CE, nel modello di certificato veterinario per le importazioni di embrioni prodotti in vitro di animali domestici della specie bovina, concepiti con sperma proveniente da un centro di raccolta o di conservazione dello sperma riconosciuto dall'autorità competente del paese di esportazione, nella parte II: Certificazione, nelle osservazioni sulla parte I, casella I.28:

anziché: «Casella I.28: *specie:* scegliere tra “*Bos taurus*”, “*Bison bison*” o “*Bubalus bubalis*”, a seconda dei casi;

categoria: scegliere “*embrioni prodotti in vivo*”;

l'identità del donatore femmina deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale;

l'identità del maschio riproduttore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale;

la data del congelamento deve essere indicata nel seguente formato: gg.mm.aaaa;

il numero di riconoscimento del gruppo: deve corrispondere al gruppo di produzione di embrioni che ha prodotto, trattato e immagazzinato gli embrioni, indicato conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm».

leggi: «Casella I.28: specie: scegliere tra “*Bos taurus*”, “*Bison bison*” o “*Bubalus bubalis*”, a seconda dei casi;

categoria: scegliere “embrioni prodotti in vitro”;

l'identità del donatore femmina deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale;

l'identità del maschio riproduttore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale;

la data del congelamento deve essere indicata nel seguente formato: gg.mm.aaaa;

il numero di riconoscimento del gruppo: deve corrispondere al gruppo di produzione di embrioni che ha prodotto, trattato e immagazzinato gli embrioni, indicato conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.»

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2013 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 420 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	910 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

